



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RISORSE UMANE

U.O.A. GESTIONE PRESENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO

Università degli Studi di Palermo		
Titolo	Classe VII	Fascicolo
N. 52359	Del 23.07.2014	
UOA10	CC	RPA Musto

A tutto il Personale TAB

p.c. Al Direttore Generale

Oggetto: Congedo parentale e decurtazione della tredicesima mensilità.

Com'è noto l'art. 31 del vigente CCNL di comparto prevede espressamente che al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel D.Lgs n.151/2001 e le norme di cui alla legge 08/03/2000 n. 53.

In particolare il 4 comma del succitato articolo, in ottica di maggior favore per il dipendente, stabilisce che nell'ambito del congedo parentale previsto dall'art.32 comma 1, lettera a) e 34 comma 1 del d.lgs n. 151/01 per le lavoratrici madri, o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose e dannose per la salute.

Tale previsione contrattuale non si spinge, tuttavia, neanche letteralmente, fino al punto di considerare utile tale periodo di congedo anche ai fini della determinazione del valore della tredicesima mensilità, introducendo implicitamente una regola di maggior favore limitatamente alle ferie.

Tale orientamento restrittivo emerge oggi dal parere interpretativo espresso dall'ARAN in data 06/09/2012 così come già comunicato da questa Area nella precedente nota prot. n 48874 del 08/07/2014.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, questa Amministrazione dovrà procedere al recupero *pro quota* delle somme corrisposte a titolo di tredicesima mensilità, limitatamente ai periodi di congedo parentale fruiti successivamente all'emanazione del succitato parere interpretativo dell'ARAN.

La Dirigente
Dott.ssa Giuseppa Lenzo